

**Relazione e parere del Responsabile del Servizio Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (PARCO GIOCHI LUCIGNOLO E AREA GIOCHI "A. LAMBARDI) – DETERMINAZIONI”.**

Vista la proposta di deliberazione indicata in epigrafe e rilevato che con la medesima l'Amministrazione Comunale intende affidare, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 175/2016, alla Società D'Alarcon Forever S.r.l., società in house partecipata interamente dal Comune di Porto Azzurro, il servizio, consistente nella pulizia, custodia e vigilanza dell'area gioco "A.Lambardi", comprendendo anche piccole opere di manutenzione, nonché nel mero controllo giornaliero sul corretto utilizzo e sull'eventuale presenza di danneggiamenti delle strutture ricadenti nel parco-giochi “Lucignolo” e che lo stesso servizio andrà ad integrare quelli di cui ai Contratti Rep. n. 1 / 2021 e 2/ 2021;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento comporta una spesa a carico dell'amministrazione di euro 2500,00 oltre Iva (22%) pari ad euro 550,00 mensili, per la complessiva somma mensile di euro 3.050,00. Spesa prevista per l'intera durata del contratto (mesi otto) € 24.400,00 (€ 20.000,00 oltre IVA).

**PREMESSO**

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale in data 28 / 11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata in via definitiva la costituzione della società “D'Alarcon Forever srl”
- Che in data 02/12/2019, copia della suddetta Deliberazione n. 70/ 2019 è stata inoltrata, unitamente alle documentazioni approvate, ai sensi dell' art. 5, comma 3 del medesimo D.Lgs 175/2016, alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per quanto di competenza;
- Che in data 4 maggio 2020, con atto a rogito del notaio Dr. Baldacchino, con Studio a Portoferraio, Rep. n. 92.712 / 18.138, è stata formalmente costituita la Società a Responsabilità Limitata Unipersonale in conformità al modello dell’“In House Providing” a totale capitale pubblico, con la denominazione di “D' Alarcon Forever S.R.L.”;

**RILEVATO**

- Che in data 21 maggio 2020 si è provveduto alla iscrizione del Comune di Porto Azzurro nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti a favore delle Società in House istituito, ai sensi dell' art. 192, comma 7, del D.Lgs. n. 50 / 2016, presso l' ANAC;
- Che, ai sensi della suddetta normativa, la domanda di iscrizione consente all'Amministrazione aggiudicatrice, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti di contratto all'ente strumentale, fermo restando l'obbligo di pubblicazione degli atti di affidamento e dei contratti sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/ 2013;che con la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.05.2020, ai sensi dell' art. 4 del D. Lgs. 175/2016, sono stati affidati alla Soc. D' Alarcon Forever S.r.l., le attività di seguito elencate:
  - a) gestione del verde pubblico;
  - b) servizio navetta;
  - c) gestione dei servizi di pulizia all'interno dell' edificio comunale e degli immobili di proprietà o nella disponibilità dell' Ente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Sede comunale,

Teatrino, Biblioteca;

- d) gestione dei servizi di pulizia e custodia del Cimitero comunale e degli impianti sportivi;
  - e) gestione dei servizi di balneazione degli animali domestici;
  - f) gestione dei servizi pubblicitari e di affissione sul territorio Comunale;
  - g) gestione del trasporto scolastico;
  - h) gestione di parcheggi pubblici, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato (ausiliari della sosta);
  - i) gestione dei servizi di pulizia e custodia dei bagni pubblici;
  - j) gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione di ormeggi, campi boa, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni, servizio di pulizia degli arenili e degli specchi acquei con mezzi meccanici e non; servizi di gestione e manutenzione delle banchine; gestione di arenili di cui il Comune detenga la concessione per fini di interesse sociale;
- Che con deliberazione consiliare n. 28 del 29 giugno 2020 sono stati assegnati, in house providing, i seguenti ulteriori servizi nell'ambito delle misure collegate all'emergenza Covid:
    - k) pulizia, sanificazione arredi comunali per emergenza covid-19;
    - l) sorveglianza spiagge per emergenza covid-19;
    - m) gestione servizio di traghettaggio campo boe la rossa.

## CONSIDERATO

- Che ai fini della valutazione della congruità economica delle operazioni di affidamento del servizio di "CUSTODIA E VIGILANZA DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (PARCO GIOCHI LUCIGNOLO E AREA GIOCHI A. LAMBARDI)" occorre procedere, analogicamente, con le modalità utilizzate in sede di approvazione della Relazione di cui all'Art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016;
- Che al fine di vedere verificata la congruità delle operazioni del servizio indicato si ritiene sia sufficiente dimostrare il permanere degli equilibri economico finanziari e contabili, sia della società partecipata che dell'Ente. Con ciò presumendo, in presenza di risultati di esercizio positivi finora accertati in capo alla "D'Alarcon Forever srl", il permanere della verificata congruità dei servizi affidati "in House Providing" non oggetto di variazioni.
- Che ai fini dell'affidamento la stazione appaltante dovrà tenere conto di quanto previsto dal **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici** ed in particolare dell'art. 7 cc. 1 e 2, che recitano:

***“Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa)***

*1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso*

*di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*

*.....omissis.....”.*

Mentre, quindi, nei riferimenti normativi del precedente Codice degli appalti, l'affidamento in house providing era mera ipotesi residuale, rispetto al ricorso al mercato, il nuovo Codice opera un'apertura in tal senso, condizionando la scelta ad **un provvedimento motivato** che tenga conto di alcuni parametri, tra cui, in primis, l'economicità dell'operazione.

**Verifica del parametro economico:** deve essere effettuata dalla stazione appaltante. I parametri di riferimento possono essere rappresentati dal **costo di mercato** e/o dal **tariffario regionale** per simili prestazioni. Se si assume a riferimento il costo orario, in esso, a mio avviso, per quel che riguarda la D'Alarcon Forever, vanno computati anche i costi generali di svolgimento del servizio e la minima marginalità applicata, perché, chiaramente, un costo di mercato, o desunto dal tariffario, ingloberà tali elementi.

**Verifica della universalità, socialità, efficienza, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche:**

- i servizi hanno i requisiti della universalità e socialità, in quanto risultano inquadrabili entro la definizione fornita dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. h) e i), del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016) che definisce:

- «*servizi di interesse generale*»: *le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;*

- «*servizi di interesse economico generale*»: *i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.*

**I servizi di cui si tratta, sostanzialmente riconducibili alla manutenzione del territorio, sono sicuramente di interesse generale, svolti “erga omnes” e non sarebbero svolti se il comune non li attivasse a protezione mantenimento del suo patrimonio.**

- Che l'affidamento dei Servizi alla Società "in house providing", inoltre, può essere utile a garantire all'Ente:
  - **lo sviluppo, la conservazione e il consolidamento del know how** nella gestione dei servizi;
  - la **possibilità di beneficiare dell'incremento dei flussi reddituali** ottenibili a seguito degli investimenti effettuati dalla Società o comunque ritraibili dalla gestione dei beni pubblici;
  - il mantenimento del margine operativo della gestione dei servizi di interesse generale a rilevanza economica **all'interno della società e dunque del Comune;**
  - **il mantenimento di un rapporto diretto con gli amministrati con conseguente possibilità di garantire una risposta efficace e tempestiva** ad eventuali richieste dei cittadini;
  - **l'unitarietà dell'interfaccia tra cittadino e gestore dei Servizi**, della gestione dei Servizi e del sistema di riscossione, con possibili economie di scala;

- **la razionalizzazione dei costi di gestione grazie al controllo analogo.**

Dal punto di vista gestionale l'affidamento in-house dei servizi pubblici consente astrattamente all'Ente di esercitare un controllo analogo particolarmente penetrante, nonché di definire una politica tariffaria idonea a garantire la massima accessibilità ai servizi, oltre che consentire il raggiungimento di standard qualitativi e di efficacia il più possibile elevati per i cittadini e per gli altri utenti.

- Che la principale utilità del servizio si realizza nello sforzo dell'Amministrazione comunale volto a salvaguardare le strutture tramite una manutenzione costante ed, al contempo, evitare atti di vandalismo.
- Che il servizio richiede la presenza per mesi otto (da maggio a dicembre 2024) di un operatore a tempo determinato e parziale (36 ore su 40) .
- Che il costo di detto servizio è stato quantificato dalla partecipata in euro **2.500,00** mensili oltre Iva (euro 550,00) per complessivi mensili euro **3.050,00**. Spesa prevista per l'intera durata del contratto (mesi otto) € 24.400,00 (€ 20.000,00 oltre IVA).
- Che recentemente l'Amministrazione Comunale ha affidato ad una Cooperativa Sociale operante nel territorio, un servizio analogo a quello di cui in oggetto, il quale prevede l'assunzione di n. 1 operatore al costo mensile di euro **3.200,00** oltre IVA (euro 704,00) per complessivi mensili euro **3.904,00**.

### **PRESO ATTO**

In concreto, nella fattispecie, si può ritenere verificata la congruità della operazioni relative all'affidamento alla alla Società D'Alarcon Forever S.r.l., società in house partecipata interamente dal Comune di Porto Azzurro, il servizio di "CUSTODIA E VIGILANZA DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (PARCO GIOCHI LUCIGNOLO E AREA GIOCHI A. LAMBARDI)" in quanto, come riportato in premessa, l'affidamento a ditta esterna o Cooperativa Sociale comporterebbe un costo maggiore per l'Amministrazione comunale;

### **CONCLUDE**

La presente breve relazione evidenziando che le operazioni sopra descritte sono ritenute conformi alle vigenti disposizioni contabili, garantendo fondatamente il mantenimento degli equilibri economico finanziari della partecipata "D'Alarcon Forever srl" e del socio unico Comune di Porto Azzurro;

In base a dette conclusioni lo scrivente appone il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in epigrafe.

### **RIBADISCE**

Per le motivazioni esposte in premessa, che la proposta economica formulata dalla società partecipata D'alarcon Forever Srl, relativa al servizio oggetto di affidamento, risulta congrua ed economica rispetto al ricorso al mercato.

Porto Azzurro, 13 maggio 2024

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Tutela del Territorio  
Geom. Riccardo Ravaioli